



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2013, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati BURTONE, BINDI, GARAVINI e MIOTTO (204); VENDOLA, Claudio FAVA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, Franco BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, Daniele FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, Giancarlo GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO e ZAN (251); Francesco SANNA, LETTA, BASSO, DE MICHELI, ASCANI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BRAGA, CARRA, CARRESCIA, COMINELLI, COPPOLA, COVA, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, GADDA, GARAVINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIETTI, Tino IANNUZZI, MANZI, MARCHI, Marco MELONI, MIOTTO, MORETTO, MOSCA, NACCARATO, NARDUOLO, NISSOLI, PASTORINO, PES, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VACCARO, VALIANTE, VAZIO, VENTRICELLI e VILLECCO CALIPARI (328); MICILLO, ALBERTI, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, Paolo BERNINI, Nicola BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, Silvia GIORDANO, GRANDE, GRILLO, Cristian IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO,**

**MANNINO, MANTERO, MUCCI, NESCI, NUTI, PESCO, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, Paolo Nicolò ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI e ZOLEZZI (923)**

*(V. Stampati Camera nn. 204, 251, 328 e 923)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2013*

*(V. Stampato n. 948)*

*modificato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2014*

*(V. Stampato Camera n. 204-251-328-923-B)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 3 aprile 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 aprile 2014*

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di **qualunque** altra utilità **ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione** è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito **con la reclusione da quattro a dieci anni**.

*Identico*».

**Art. 2.**

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

